I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3287/81 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 1981

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune (anno 1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per taluni legni compensati di conifere della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuale di un volume di 600 000 metri cubi ; che a norma del protocollo n. 11 allegato all'atto di adesione [1] la Comunità deve aprire annualmente dei contingenti tariffari comunitari autonomi a dazio nullo per detti prodotti, i cui volumi sono decisi ogni anno allorché si constati che tutte le possibilità di approvvigionamento sul mercato interno della Comunità sono state esaurite nel periodo per il quale sono aperti tali contingenti ; che la condizione imposta dal suddetto protocollo non appare attualmente soddisfatta ; che, in tali condizioni, è indicato limitarsi in un primo tempo al volume contrattuale di 600 000 metri cubi ; che la fissazione del volume contingentale a questo livello non esclude, d'altra parte, il ricorso alle disposizioni del succitato protocollo n. 11 durante il periodo contingentale ;

considerando che, per tener conto in modo più preciso dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione, è opportuno suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima parte tra tutti gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la parte iniziale ad un livello relativamente elevato, che potrebbe aggirarsi sul 98 % del volume contingentale che, sulla scorta delle previsioni del fabbisogno formulate dagli Stati membri, le aliquote di partecipazione iniziale possono essere stabilite secondo quanto indicato all'articolo 2 ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questa circostanza e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, è opportuno che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale proceda al prelievo di un'aliquota supplementare sulla riserva ; che tale prelievo dev'essere effettuato da ciascuno Stato membro allorché sia stata utilizzata quasi totalmente ciascuna delle aliquote supplementari e ogniqualvolta la consistenza della riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale, si rende disponibile in uno Stato membro una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato membro deve riversarne una frazione considerevole nella riserva per evitare che una parte del volume contingentale non sia utilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati nell'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 170.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 è aperto un contingente tariffario comunitario di 600 000 metri cubi per i seguenti prodotti della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune :

a) legni compensati di conifere, non commisti con altre materie, dello spessore superiore a 8,5 mm, le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate ;

b) legni compensati di conifere, non commisti con altre materie, levigati e dello spessore superiore a 18,5 mm.

2. Le importazioni dei prodotti in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime preferenziale non sono imputabili su detto contingente tariffario.

3. Il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso nei limiti di questo contingente tariffario.

Nel quadro di questo contingente tariffario, la Grecia applica dei dazi calcolati conformemente alle disposizioni previste in materia dall'atto di adesione del 1979.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è ripartito in due parti.

2. La prima parte, di 595 000 metri cubi, è ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1982 ammontano per gli Stati membri alle seguenti quantità :

	(in metri cubi)
Benelux	150 000
Danimarca	70 000
Germania	87 000
Grecia	50
Francia	11 000
Irlanda	8 950
Italia	18 000
Regno Unito	250 000

3. La seconda parte, di 5 000 metri cubi, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2, o se la stessa aliquota diminuita della parte versata alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una seconda aliquota, pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, dopo aver esaurito la propria aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato, in ragione del 90 % o più, anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni di cui al pararafo 1, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischiano di non essere totalmente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1982.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1982, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, al 15 settembre 1982, ecceda del 20 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1982, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1982 incluso ed imputate al contingente comunitario, nonché se del caso la frazione dell'aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri entro il 5 ottobre 1982 dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro aliquote delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che questi ultimi sono presentati in dogana, accompagnati da una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

CARRINGTON